

Inps
Direzione generale
Direzione centrale entrate

Inail
Direzione generale
Direzione centrale rischi

Circolare Inps n. 83
Circolare Inail n. 32

Roma, 1° luglio 2014

Al Direttore generale vicario (Inps e Inail)
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali (Inps e Inail)

e p.c. a: Organi istituzionali (Inps e Inail)
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo (Inps e Inail)
Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Organismo indipendente di valutazione delle performance (Inps e Inail)
Comitati consultivi regionali e provinciali (Inps e Inail)

Oggetto

Riduzione contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.

Quadro Normativo

∥ **Legge 27 dicembre 2013 n. 147** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;

∥ **Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50** "Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi". Art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;

- /// Determina del Presidente dell'Inail n. 67 dell'11 marzo 2014** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014** "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi INAIL dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);
- /// Circolare n. 25 del 7 maggio 2014** "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";
- /// D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124** "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
- /// Legge 27 dicembre 1973, n. 852** e successive modificazioni "Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, previdenziali ed assistenziali";
- /// Legge 23 dicembre 1994, n. 724** "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Art. 19 in materia di "soppressione dello Scau e trasferimento delle relative funzioni all'Inps" e successive modificazioni;
- /// Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38** "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
- /// Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000** "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";
- /// Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Premessa

L'art. 1, comma 128, della legge 147/2013¹ ha disposto che *con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione*

¹ Allegato 1.

percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

In attuazione delle predette disposizioni, l'Inail ha adottato la determina presidenziale 67/2014, con cui sono state definiti i criteri e le modalità di applicazione della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l'anno 2014.

La predetta determina Inail è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it².

Con circolare n. 25 del 7 maggio 2014 sono stati illustrati i criteri e le modalità operative per l'applicazione della riduzione, facendo ivi rinvio alle ulteriori istruzioni operative, a cura di Inps e Inail, per la concreta applicazione della riduzione ai contributi *assicurativi dovuti per la gestione agricoltura*, di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata.

1. Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione.

Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell'Inail, la misura della riduzione percentuale dell'importo dei contributi agricoli è pari al **14,17%**.

La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali illustrati al successivo paragrafo 2. che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014–2016.

La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri "sconti" ed agevolazioni.

La suddetta percentuale è aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale del predetto Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e

² Allegato 2 (vedi anche comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato in G.U. n. 146 del 26 giugno 2014)

delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

2. Criteri generali – Individuazione dei destinatari

Sono stati previsti criteri differenziati per l'individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

- A. Inizio delle lavorazioni;
 - A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
 - A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
- B. gestione assicurativa.

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio *dell'andamento infortunistico aziendale* quale criterio guida per l'individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività. In proposito le disposizioni normative³ che disciplinano le modalità per il calcolo dell'andamento infortunistico prevedono che per le attività iniziate da oltre un biennio si fa riferimento, ai fini della determinazione del periodo di osservazione del predetto andamento, ai primi tre anni del quadriennio precedente l'anno interessato dal pagamento del premio⁴, fermo restando che nell'ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività⁵.

La verifica del possesso del requisito dell'andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell'andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l'andamento infortunistico registrato nella singola azienda risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore.

Relativamente alle attività iniziate da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall'Inps è stato utilizzato, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del

³ Art. 22 d.m. 12 dicembre 2000.

⁴ Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l'andamento infortunistico relativo al triennio 2010-2012.

⁵ Con specifico riferimento alle attività agricole, tenuto conto delle peculiarità del settore, ai fini del calcolo dell'andamento infortunistico e, quindi, dell'esposizione a rischio, nel periodo oggetto di osservazione è richiesto lo svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 156 giornate nel triennio nel caso di lavoratori agricoli autonomi, di almeno 51 giornate nel triennio nel caso di piccoli coloni a compartecipazione familiare e di almeno un D.MAG nel triennio nel caso di aziende con lavoratori dipendenti.

confronto tra l'indice di gravità medio (Igm) e l'indice di gravità aziendale (Iga), che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico.

Per quanto concerne le modalità di determinazione e di calcolo dell'Igm e dell'Iga si fa espresso rinvio alla citata circolare Inail 25/2014 (par. 3). In proposito si precisa che anche per la gestione agricoltura la Consulenza statistico attuariale dell'Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (Igm), come da tabella 1 allegata alla determina del Presidente dell'Inail 67/2014, con riferimento al triennio 2010 – 2012 e sulla base degli stessi parametri é prevista annualmente l'elaborazione dell'indice di gravità aziendale (Iga). Gli Igm indicati sono validi per tutto il triennio 2014 – 2016.

Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da **non oltre un biennio**, la legge ha correlato l'applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19⁶ e 20⁷ delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.

L'applicazione della riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica.

Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna categoria di lavoratori agricoli.

3. Attività iniziate da oltre un biennio

I contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del

⁶ D.m. 12.12.2000, articolo 19 "Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività":

1. *Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.*

2. *La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio.*

⁷ D.m. 12.12.2000, articolo 20 "Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività":

1. *Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'Inail; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l'Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge.*

2. *Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell'Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.*

titolo II del d.p.r. 1124/1965⁸, sono accertati e riscossi dall'Inps, che ne dispone la ripartizione tra l'Inail e le gestioni di pertinenza.

Per gli operai agricoli dipendenti e per i piccolo coloni a compartecipazione familiare l'Igm é pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l'Igm é pari 12,84.

Per entrambe le categorie è prevista annualmente l'elaborazione dell'Iga e la riduzione si applica se l'Iga è inferiore o uguale all'Igm.

Sulla base dei predetti parametri è stato elaborato l'elenco, per le diverse categorie, dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014.

Ai soggetti interessati nella lettera di comunicazione dei dati utili per la compilazione del mod. F24 viene indicato se è stata applicata la riduzione prevista dalla legge 147/2013.

4. Attività iniziate da non oltre un biennio

Ai fini dell'applicazione della riduzione per l'anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012⁹.

I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti

- siano operanti da non oltre un biennio;
- siano in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

La domanda di riduzione deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul portale dell'Inail www.inail.it¹⁰;

La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell'istanza é stato differito al 30 giugno 2014.

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento da parte dell'Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente.

⁸ Articoli 205 e seguenti.

⁹ Ai fini del computo del biennio cfr. Circ. Inail 2/1989: per i lavori iniziati dal 2 gennaio (compreso) il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.

¹⁰ Il nuovo servizio online " modulo riduzione agricoltori (L. 147/2013-primo biennio)" è disponibile nella sezione "denunce" accedendo al seguente percorso: www.inail.it; servizi online -denunce- modulo riduzione agricoltori (L. 147/2013-primo biennio). Al riguardo vedasi anche le note Inail - Dc Rischi - Uff. tariffe del 9 giugno 2014, prot. 3806, e del 25 giugno 2014, prot. 4203, sempre reperibili sul portale dell'Inail.

Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all'Inps.

5. Rettifica degli Iga

Nel caso di contestazioni in merito alla mancata applicazione della riduzione (es. Iga superiore all'Igm a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti), gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, mediante apposita istanza di riesame debitamente motivata, che provvederà a ridefinire l'evento.

Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l'Iga sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all'Igm di riferimento sarà rideterminato il contributo assicurativo dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%.

Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all'Inps.

6. Revoca della riduzione prevista dalla legge 147/2013

Come già illustrato al punto 4, l'applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro agricolo e dagli altri soggetti interessati nell'apposita istanza telematica. Se la domanda è accettata, sui contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze già indicate.

Qualora risulti, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, si procederà alla revoca della riduzione già applicata.

E' appena il caso di soggiungere che in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge con le consuete modalità previste presso l'Inps.

Il Direttore generale dell'Inps
f.to Mauro Nori

Il Direttore generale dell'Inail
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati:

1. Art. 1, comma 128, legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);
2. Decreto ministeriale del 22 aprile 2014 di approvazione della Determina Presidente Inail 67/2014.